

ASSOCIAZIONE "OPERA DELLA VERGINE DEL SILENZIO"

Associazione di Promozione Sociale

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 07.12.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sette del mese di dicembre, alle ore 16,00 circa, nei locali siti in Avezzano, Via Lago di Scanno 41/43, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci dell'Associazione "OPERA DELLA VERGINE DEL SILENZIO APS" con la presenza di sette soci su otto aventi diritto e precisamente: fra Emiliano Antenucci, Giovanna Francesca Defilippis, Cinzia Pomponio, Tania Di Lorenzo, Marilena Tedesco, Smeianu Nicoleta e Iannacone Clementina.

A presiedere l'assemblea viene all'unanimità chiamato il presidente della struttura Signor fra Emiliano Antenucci che chiama a verbalizzare la Signora Iannacone Clementina.

Il Presidente dell'assemblea, constatato che la stessa è stata regolarmente convocata, la dichiara regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) variazione statuto sociale;

PRIMO PUNTO

Il Presidente, nell'esporre il punto posto all'ordine del giorno, fa presente che si rende necessario ed opportuno modificare lo statuto sociale approvato con verbale del 01.06.2018, apportandovi alcune variazioni previste dalle leggi che si sono succedute dall'anno 2018 ad oggi e quindi nel rispetto delle vigenti leggi in materia.

Dopo ampia discussione per meglio comprendere e far capire le variazioni che si andranno ad apportare allo statuto dell'Associazione, l'assemblea approva all'unanimità le variazioni da apportare.

Le variazioni rappresentate, poste a votazione, vengono approvate dall'assemblea all'unanimità.

Lo statuto, pertanto, riscritto alla luce delle suddette variazioni, viene letto ed approvato all'unanimità articolo per articolo.

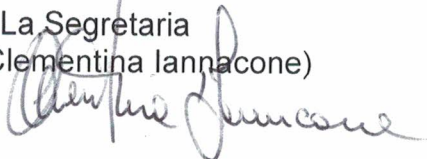
Con votazione finale, inoltre, l'assemblea approva, sempre all'unanimità, l'intero nuovo statuto formato da 22 articoli.

L'assemblea incarica, infine, il Presidente di effettuare tutti quegli adempimenti di legge conseguenziali alla citata variazione.

Alle ore 16,45 circa, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno a non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale viene redatto in duplice originale, in quanto uno di essi verrà depositato presso l'Agenzia delle Entrate in occasione dell'esecuzione degli adempimenti di legge relativi alla variazione dello statuto sociale.

La Segretaria
(Clementina Iannacone)



Il Presidente
(fra Emiliano Antenucci)



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "OPERA DELLA VERGINE DEL SILENZIO -ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

TITOLO I - L'ASSOCIAZIONE

Articolo 1- Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante "Codice del Terzo settore", è costituita, con sede in Avezzano (AQ), Via Lago di Scanno 41/43, un'associazione che assume la denominazione "OPERA DELLA VERGINE DEL SILENZIO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o, in forma abbreviata, "Opera della Vergine del Silenzio - APS".

Allorquando sarà istituito ed operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto e disciplinato dal D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. ii., l'associazione potrà essere iscritta al detto registro nella sezione dedicata alle Associazioni di Promozione Sociale e, una volta iscritta, utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico anche la definizione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", che si considereranno parte integrante della denominazione sociale.

La modifica della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria: viene pertanto deliberata dall'Assemblea ordinaria e di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui l'associazione risulti iscritta nonché agli Enti a cui l'associazione sia affiliata.

Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito alla istituzione di sedi operative.

TITOLO II - SCOPO- OGGETTO

Articolo 2 - L'Associazione esercita in via principale, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le attività di interesse generale specificate nell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, svolte in favore di propri associati, dei loro familiari e dei terzi ed avvalendosi prevalentemente delle prestazioni dei volontari associati.

Articolo. 3 - L'Associazione ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative, socio-assistenziali, culturali e religiose a favore dei cittadini e delle loro famiglie.

Persegue, pertanto, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare nel settore di attività di interesse generale definiti nell'art. 5 D.Lgs. 117/2017 comma 1, in particolare dalle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività:

- attività culturali ed artistiche;
- attività ricreative e di socializzazione;

- promozione del volontariato;
- altre attività non classificate altrove.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale (D.Lgs. 117/2017, articolo 6). La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione opererà, laddove possibile, in collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private, quali, a titolo esemplificativo, l'Unione Europea, i Ministeri competenti, l'Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali, le realtà museali, le Film Commission, gli Enti locali, le Università nonché in collaborazione con altre organizzazioni del Terzo settore e con organizzazioni ed Istituzioni operanti in tale settore.

L'Associazione può altresì svolgere qualsiasi attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

L'Associazione potrà altresì esercitare attività diverse nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.-

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi.

L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000 purché non superi, salvo diverse disposizioni di legge in materia, l'importo di EUR 10 giornalieri e EUR 150 mensili e l'Organo di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, che deve considerarsi sempre esclusa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue o di organi.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO III - SOCI

Articolo 4 - Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;

- associazioni di promozione sociale;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Articolo 5 - L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio.

La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto dall'Organo di Amministrazione.

L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato.

Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

Articolo 6 - La qualifica di socio dà diritto:

- di partecipare alle assemblee e votare sui punti all'ordine del giorno;
- di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- di prendere visione dei libri sociali, di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, facendone domanda scritta all'organo di amministrazione e con possibilità di ottenerne copia a proprie spese;
- di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di frequentare i locali dell'associazione;
- di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- di concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati sono tenuti:

- a rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- a svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, fermo restando quanto previsto dall'art. 2.

Articolo 7 - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota potrà essere aggiornata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE

Articolo 8 - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione ad eventi ed iniziative;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti eia prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura compatibile con quelle previste dagli artt. 5, 6, 79 ss. D. Lgs 117/2017, svolte in maniera secondaria e strumentale alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017 e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di natura compatibile con quelle previste dagli artt. 5, 6, 79 ss. D. Lgs 117/2017;
- k) qualsiasi altra entrata derivante da attività svolte ai sensi del presente statuto.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D. Lgs 117/2017.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati. I lavoratori dell'associazione hanno diritto al trattamento economico e normativo indicato nell'art. 16 D. Lgs. 117/2017.

Articolo 9 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario o il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati affinché sia approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati, organo sovrano;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, laddove eletto.

Articolo 11 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante affissione nella bacheca della sede sociale e ulteriori modalità accessorie quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno dieci prima dell'adunanza.

Articolo 12 - L'assemblea ordinaria:

- 1) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 2) approva la programmazione delle attività;
- 3) approva il rendiconto economico e finanziario o bilancio e la relazione sulle attività o il bilancio sociale o altro strumento ritenuto idoneo a descrivere e/o a misurare l'impatto sociale dell'associazione;
- 4) determina il numero e procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente specificando nel verbale di elezione il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente;
- 5) procede eventualmente ad eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, stabilirne il numero;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) delibera sui ricorsi di cancellazione dei soci;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 9) approva gli eventuali regolamenti;
- 10) delibera su tutte le materie sottoposte all'ordine del giorno non riconducibili alle competenze dell'assemblea straordinaria.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee -ordinarie e straordinarie - hanno diritto di essere convocati tutti i soci ed hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 13 - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, in giorno diverso dalla prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

I soci possono partecipare all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 14 - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle:

- 1) modificazioni dello Statuto;
- 2) trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- 3) scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori.

Le delibere delle assemblee straordinarie sui punti 1) e 2) sono valide, a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei soci presenti.

La delibera di scioglimento dell'Associazione deve assunta con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati in prima, seconda e terza convocazione. In quarta convocazione, la delibera viene adottata con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati presenti.

Articolo 15 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono affidate dal Presidente ad un socio, a meno che non siano assolve dal notaio.

Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ed è formato da un numero dispari da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri scelti fra gli associati maggiorenni, compreso il Presidente.

I componenti del Consiglio restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

La maggioranza dei membri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Ad essi si applica l'art. 2382 Codice Civile.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente e conferisce al proprio interno le deleghe alle funzioni come quella di Segretario e Tesoriere, oltre ad ogni ulteriore delega che si renda opportuno conferire.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o da consegnare a mano non meno di cinque giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il rendiconto economico e finanziario o il bilancio unitamente ad una relazione di accompagnamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Le modalità di redazione di tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà il sodalizio nel tempo e l'eventuale impiego di risorse pubbliche. Il Consiglio Direttivo adotta inoltre strumenti di governance e rendicontazione che siano in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione dell'organizzazione: una rendicontazione che prenda in considerazione le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari nonché gli effetti prodotti dall'attività;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare in merito alla proposta di esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 17 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere a sostituirli laddove ci sia la disponibilità dei candidati risultati primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo

scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 18 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Articolo 19 - Organo di Controllo. L'Assemblea dei soci elegge l'organo di controllo, oltre che nei casi in cui è previsto come obbligatorio dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. Salva diversa indicazione normativa, l'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale ed i membri possono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art 2397 comma 2 Codice Civile, ad essi si applica l'art. 2399 Codice Civile. L'organo resta in carica per due anni ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario relativo all'ultimo esercizio. I componenti possono essere rieletti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nell'esercizio delle sue prerogative l'organo di controllo:

1. partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo per vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
2. verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
3. verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
4. verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto economico- finanziario corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
5. verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
6. previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
7. verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;

8. individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;

9. vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica della commercialità delle attività non istituzionali;

10. collabora alla definizione degli strumenti utili alla misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa.

Articolo 20 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilancio o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consigliere.

TITOLO VI - SCIoglimento

Articolo 21 - In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo sarà devoluto salva diversa destinazione imposta dalla legge a fini di utilità sociale e - dal momento in cui sarà istituito ed operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e l'associazione vi risulti iscritta e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D. Lgs. 117/2017, quando sarà istituito ed operativo - secondo le previsioni dell'art. 9 D. Lgs. 117/2017 ad altri Enti di Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 22 - Norma finale. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Lanciano

Il presente atto è stato qui registrato il 19 DIC. 2024

al n. 527 serie 3

Versamento di € 2000 effettuato il 16 DIC. 2024

